

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido, nell'edificio di proprietà comunale, situato in Adria, Via Bettola n. 61, comprendente il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione, distribuzione ed assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, il servizio di lavanderia e stireria della biancheria di uso quotidiano, la fornitura dei generi alimentari e di tutti i materiali igienici, sanitari, ludico-didattici, casalinghi ecc. necessari all'espletamento dell'attività.

La capienza gestionale dell'Asilo Nido è di 45 bambini in età compresa tra i 3 mesi e i tre anni.

I locali, le attrezzature e gli arredi necessari sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

Il servizio deve essere gestito in conformità alla L.R. Veneto 27.04.1990, n. 32, al regolamento comunale e alle norme previste nel capitolato.

L'Asilo Nido è autorizzato all'esercizio e accreditato in base alla L.R. n. 22/2002 e pertanto la ditta aggiudicataria deve garantire il rispetto degli standard qualitativi previsti dalla suddetta normativa.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di anni 5 (cinque) e mesi 7 (sette), con riferimento al periodo intercorrente tra l'anno educativo 2013/2014 e l'anno educativo 2018/2019.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio nelle more della stipula del contratto sotto riserva di legge.

ART. 3 – NORMATIVA APPLICABILE

L'appalto di cui trattasi, avendo per oggetto un servizio incluso nella tabella allegato II B al D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", rientra tra quelli esclusi dall'applicazione delle norme del codice anzidetto salvo gli articoli n. 65, n. 68 e n. 225 (v. art. 20 del D.Lgs. citato).

L'appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nella determinazione a contrattare, nel bando, nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara e risulterà applicabile, oltre agli articoli sopra richiamati del codice, esclusivamente la normativa espressamente richiamata negli atti di gara.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 321/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta stabilito in € 700,00 mensili per bambino frequentante ed è da intendersi unitario e onnicomprensivo di tutte le spese a carico della ditta previste nel capitolato, IVA esclusa.

Il numero degli utenti previsto non costituisce obbligo contrattuale, ma potrà variare in base alle domande. Non viene considerato frequentante il bambino che, seppur iscritto, non ha ancora iniziato la frequenza.

L'importo presuntivo complessivo dell'intero appalto, calcolato in relazione al numero massimo dei bambini frequentanti (45), al numero dei mesi di apertura dell'Asilo Nido nell'anno educativo (11) e al numero degli anni contrattuali, è stimato in € 1.953.000,00 (IVA esclusa), di cui € 60,00 inerenti gli oneri per la sicurezza connessi al rischio di interferenza, come risulta dal DUVRI allegato al presente capitolato, non soggetti a ribasso.

L'aggiudicatario è vincolato al numero di utenti che effettivamente frequenteranno il servizio. Per l'anno educativo 2013/2014 i bambini iscritti e ammessi alla frequenza sono n. 30.

L'aggiudicatario con il corrispettivo definito nell'offerta economica, si intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi, compresi eventuali servizi integrativi e aggiuntivi.

L'appalto sarà finanziato con fondi propri dell'Ente, con quote a carico degli utenti e con fondi regionali

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetto a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di agosto di ogni anno.

ART. 6 - D. U.V.R.I. ONERI PER LA SICUREZZA

Il Comune ha elaborato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) allegato al presente capitolato, che riporta le indicazioni a cui la ditta aggiudicataria dovrà attenersi, nonché i costi per la sicurezza. Per i rischi specifici dell'attività, non riferibili alle interferenze, la ditta è tenuta a presentare il proprio piano di sicurezza e a provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Nel formulare l'offerta la ditta dovrà tenere conto dei relativi costi.

La società aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà ottemperare alle norme di prevenzione degli infortuni, formando ed informando il personale e dovrà attivare tutti gli interventi volti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Dovrà inoltre comunicare il nominativo del Responsabile per la sicurezza.

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata alle ditte in possesso dei requisiti di legge e dei seguenti specifici requisiti:

- iscrizione nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito presso la competente Camera di Commercio ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri;
- se Società Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive e/o negli appositi Albi Regionali in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- assenza delle cause di esclusione per la partecipazione alle gare di servizi in analogia e in riferimento all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della Legge 24.11.1981 n. 689 e agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale e successive modifiche, o in altre condizioni considerate dalla legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
- insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altre imprese concorrenti alla medesima gara;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.03.21999, n. 68, qualora soggette alla disciplina ivi contenuta;
- assenza delle cause di esclusione di cui alla Legge 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in Legge del 22.11.2002, n. 266, in materia di emersione del lavoro sommerso);
- esperienze nell'ultimo triennio 2010/2012 di gestione di almeno due servizi asilo nido con capacità ricettiva superiore a 30 bambini presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici;

- essere in possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1.09.1993, n. 385, circa la capacità economica e finanziaria. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, è tenuto a motivare le ragioni di tale impossibilità e in questo caso potrà produrre, a sua scelta, uno dei documenti seguenti:
 - 1) Referenza rilasciate da soggetti pubblici (almeno n. 2 se non viene prodotta alcuna dichiarazione di istituto bancario o di intermediario autorizzato; almeno n. 1 se è prodotta una sola dichiarazione di istituto bancario o di intermediario autorizzato) purchè tali referenti siano in grado di attestare la capacità economico finanziaria dell'impresa concorrente;
 - 2) Dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal titolare o legale rappresentante attestante che i bilanci della ditta relativi all'ultimo biennio sono stati chiusi con utile o senza perdite di esercizio. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica fronte retro di un documento di identità valido del sottoscrittore.

ART. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La ditta concorrente dovrà corredare l'offerta di una garanzia provvisoria di importo pari al 2% dell'importo a base d'asta, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.

L'appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del danno. L'importo di garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1597, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Adria. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il diritto di contratto.

ART. 9 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di gara, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in riferimento ed in analogia all'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sulla scorta dei seguenti elementi di valutazione:

A) Elemento economico

con incidenza massima 40 punti

B) Elementi organizzativi qualitativi

con incidenza massima 60 punti

Per la valutazione deve essere redatto progetto educativo e pedagogico comprendente l'organizzazione e le modalità di funzionamento del servizio. Nel progetto dovrà essere riportata, all'interno dell'orario di apertura del servizio, l'articolazione della giornata tipo con riferimento ai momenti di routine. Deve essere indicato l'organigramma del personale educativo, tenendo conto del rapporto standard educatore/ bambini di cui alla Legge Regione Veneto n. 22/2002. Devono inoltre essere indicati gli orari di servizio del personale ausiliario e di cucina.

A) ELEMENTO ECONOMICO (TOTALE PUNTI 40)

N.	ELEMENTI DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO MASSIMO
1.	L'importo a base d'asta è stabilito in € 700,00 mensili per bambino frequentante, IVA esclusa. Alla ditta che avrà offerto il prezzo mensile/bambino più basso (IVA esclusa) verranno attribuiti 40 punti; alle altre ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la formula indicata a fianco	$\text{Punti} = \frac{\text{Prezzo più basso} \times 40}{\text{Prezzo offerto}}$	Punti 40

B) ELEMENTI ORGANIZZATIVI QUALITATIVI (TOTALE PUNTI 60)

N.	ELEMENTI DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO MASSIMO
1.	Compresenza del personale educativo ed ausiliario nell'arco della giornata	Fino 5 ore di compresenza Punti 0 tra 5 e 7 ore di compresenza Punti 2 oltre 7 ore di compresenza Punti 4	Punti 4
2.	Presenza del coordinatore pedagogico presso il servizio	Fino a 5 ore mensili Punti 0 da 5 a 10 ore mensili Punti 4 Oltre le 10 ore mensili Punti 6	Punti 6
3.	Formazione e aggiornamento personale educativo	fino a 20 ore annue Punti 2 Oltre 20 ore annue Punti 4	Punti 4
4.	Formazione e aggiornamento personale ausiliario	fino a 10 ore annue Punti 2 Oltre 10 ore annue Punti 4	Punti 4
5.	Migliorie del servizio: ampliamento orario, calendario di apertura	Per ogni ½ di ampliamento dell'orario giornaliero Punti 2 Apertura periodo di Natale (escluse le festività calendariali) Punti 2 Apertura periodo pasquale (escluse le festività di calendario) Punti 2	Punti 12

6.	Servizi aggiuntivi	Per servizio aggiuntivo	Punti 2	Punti 4
7.	Esperienza nella gestione di servizi identici in asilo nido oltre a quelli richiesti per l'ammissione alla gara	Per ogni anno di servizio effettuato o frazione di annuo superiore a 6 mesi	Punti 2	Punti 12
8.	Forme di consultazione e partecipazione dei genitori	Non prevista	Punti 0	Punti 2
		Prevista	Punti 2	
9.	Rilevazione della soddisfazione degli utenti	Assenza della rilevazione	Punti 0	Punti 2
		Rilevazione con frequenza annuale	Punti 1	
		Rilevazione con frequenza semestrale	Punti 2	
10.	Utilizzo di prodotti biologici nella preparazione dei pasti (intendendo per prodotto biologico un prodotto ottenuto secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria). Viene valutato l'utilizzo in modo non saltuario (almeno due volte al mese) Indicare quali	Assenza di prodotti BIO	Punti 0	Punti 2
		Presenza di prodotti BIO	Punti 2	
11.	Utilizzo di prodotti DOP/IGP nella preparazione dei pasti. Viene valutato l'utilizzo in modo non saltuario (almeno due volte al mese) Indicare quali	Assenza di prodotti DOP/IGP	Punti 0	Punti 2
		Presenza di prodotti DOP/IGP	Punti 2	
12.	Utilizzo di prodotti agricoli provenienti da filiera corta locale Indicare quali e provenienza	Assenza di prodotti filiera corta	Punti 0	Punti 4
		Presenza di prodotti filiera corta	Punti 4	
13.	Certificazione di Sistema Qualità specifica per il servizio	Nessuna certificazione	Punti 0	Punti 2
		Certificazione UNI ISO 9001	Punti 2	

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve assicurare il calendario educativo (1° settembre/31 luglio) con orario di apertura giornaliero dalle ore 7,30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì (tempo pieno).

Il servizio deve altresì prevedere, all'interno dell'orario di apertura considerato (7.30 – 17.00) la tipologia di tempo parziale mattina e pomeriggio.

La struttura accoglie i bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. Oltre il termine dei 36 mesi possono continuare a frequentare il Nido i bambini già inseriti, sino all'ingresso alla scuola dell'infanzia.

L'Asilo nido deve tutelare e garantire il diritto all'inserimento dei bambini portatori di handicap e svantaggio sociale.

Il servizio Asilo Nido è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico.

All'aggiudicatario è lasciata facoltà di attivare - gratuitamente o con eventuale onere a carico delle famiglie - attività, come laboratori, incontri con professionisti, corsi per mamme e bambini, di gioco/danza, gioco/yoga, fiabe animate ecc., previo accordo e autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

La stazione appaltante per l'attuazione del servizio mette a disposizione:

- i locali, siti in via Bettola n. 51, in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore;
- le attrezzature tecniche e gli arredi presenti.

Sono a carico del Comune di Adria:

- la copertura assicurativa per furto, incendio ed eventi speciali dell'immobile e dei beni mobili comunali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- gli interventi relativi all'adeguamento ed aggiornamento alle normative di legge;
- la manutenzione ed eventuale sostituzione degli arredi esterni ed interni dei beni di proprietà comunale, dei grandi elettrodomestici (es.: lavastoviglie, lavabiancheria, frigorifero), dell'arredo professionale della cucina (es.: tavoli, sedie, carrelli inox), con esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori dell'impresa affidataria;
- i consumi per fornitura acqua, energia elettrica e gas;
- la manutenzione del verde dei cortili interni (es.: sfalcio, potatura);
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.

Sono riservati al Comune di Adria:

- la formazione delle graduatorie e l'ammissione dei bambini al Nido;
- la determinazione e la riscossione delle rette di frequenza;
- la riscossione dei contributi regionali.

ART. 12 - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

L'affidatario è tenuto a gestire il servizio per i bambini frequentanti l'asilo nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del regolamento, del progetto educativo presentato in sede di gara e del presente capitolato.

L'appaltatore deve garantire la funzionalità della struttura comunale ed assicurare il servizio provvedendo:

- alla fornitura, preparazione e somministrazione dei pasti – colazione, pranzo, merende – secondo le tabelle dietetiche ed il programma alimentare appositamente predisposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.L.S.S. 19 di Adria. Devono essere garantiti menù differenziati per bambini con intolleranze alimentari certificate dal pediatra curante. I generi alimentari devono essere di prima qualità e scelta, provenienti da filiere produttive certificate (Regolamento CE n. 178 del 28/1/2002). **Devono essere utilizzati esclusivamente prodotti non derivati da O.G.M. o che non contengano O.G.M.**
- Nell'approvvigionamento delle derrate alimentari e nella preparazione dei pasti si deve fare riferimento alle **Linee guida della Regione Veneto in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica (seconda edizione ottobre 2008)**;
- alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi, nonché dei prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e di lavanderia, nonché fornitura di stoviglie e di quanto necessario per il funzionamento del servizio mensa, da sostituire ed integrare all'occorrenza;
- alla fornitura dei materiali igienico-sanitari (es.: pannolini, creme, asciugamani ecc.) e dei materiali di pronto soccorso;
- alla fornitura del tovagliato e della biancheria in caso di necessità;
- alla fornitura del materiale ludico e didattico di uso corrente (es.: giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria). Tale materiale deve avere il marchio CE e conforme alle norme sulla sicurezza dei giocattoli;
- allo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli nei contenitori previsti;

- alla pulizia ed al riordino di tutti i locali e dei cortili, oltre alla disinfestazione e derattizzazione dei locali interni nell'ambito delle procedure HACCP.

L'appaltatore deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:

- a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile a ciascun settore ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68;
- b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché ottemperare alle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- c) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. La ditta pertanto è tenuta a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, apposite polizze assicurative, per l'intera durata dell'appalto, relativa ai rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT e RCO) per la copertura di possibili danni, con massimale per sinistro di € 3.000.000,00, prevedendo tra le condizioni anche la copertura dei rischi derivanti dalla preparazione e somministrazione dei pasti.

Copia delle suddette polizze devono essere consegnate al Comune.

Tali polizze devono prevedere la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenza e per responsabilità del personale operante nella struttura.

Sono comunque a carico dell'impresa tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi;

- d) attenersi per la preparazione e somministrazione dei pasti alle procedure HACCP di cui al D. Lgs. 155/97;
- e) garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori, garantendo la sicurezza delle informazioni riferite ai bambini utenti ed ai loro familiari;
- f) garantire la partecipazione del personale ai progetti di educazione alimentare eventualmente promossi dall'Azienda U.L.S.S. 19 di Adria;
- g) inviare mensilmente all'Ufficio comunale preposto il "foglio presenze" dei bambini frequentanti;
- h) garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali;
- i) individuare un educatore, comunicandone il nominativo al Comune, che dovrà coordinare l'operato degli addetti al servizio e fungere da referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- j) garantire eventuali servizi aggiuntivi e migliorie, contenuti nel progetto presentato in sede di gara.

Sono a carico dell'appaltatore i costi del personale, degli indumenti di lavoro, delle forniture, di quanto indicato nel presente articolo, dell'utenza telefonica.

ART. 13 – VERIFICHE DEL SERVIZIO

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'esecuzione del servizio, nei modi ritenuti più idonei ed opportuni.

In particolare, potranno essere fatti controlli al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti del presente Capitolato;

- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Restano di competenza del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Ulss 19 di Adria i controlli igienico-sanitari e nutrizionali.

L'appaltatore è tenuto a presentare una relazione annuale – entro il 31 luglio – contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione.

ART. 14 - PERSONALE: OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

Il personale addetto all'asilo nido comprende le seguenti figure professionali:

- educatore - coordinatore interno
- educatore
- cuoco
- aiuto-cuoco/ausiliario

Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del titolo di studio riconosciuto dalla Regione Veneto per tale figura professionale, in particolare di quanto richiesto dalla Legge Regionale n. 22/2002 e della DGR n. 84/2007 e DGR 2179/2011.

Il rapporto numerico educatore/bambino, secondo la suindicata normativa, deve assicurare:

- n. 1 unità ogni 6 bambini di età inferiore ai 12 mesi;
- n. 1 unità ogni 8 bambini di età superiore ai 12 mesi.

Il cuoco deve essere in possesso del diploma o attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- licenza scuola dell'obbligo;
- attestazione documentata esperienze lavorative nel settore.

Tutto il personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti deve essere in possesso del "Libretto Formativo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari" come previsto dalla vigente normativa regionale (art. 1 L.R. Veneto n. 41/2003 e D.G.R. Veneto n. 438/2004).

L'appaltatore è tenuto, prima di iniziare il servizio e comunque entro il 1° settembre di ogni anno educativo, a comunicare i nominativi del personale educativo e ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale.

Il personale educativo, al fine di garantire l'auspicabile continuità, non deve di norma essere sostituito per tutta la durata dell'appalto; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive, devono essere previamente comunicate al Comune.

L'appaltatore è tenuto a sostituire il personale che l'Amministrazione Comunale ritenga non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto della particolarità dei servizi per l'infanzia.

L'appaltatore si impegna a garantire la sostituzione del personale, sia educativo che addetto ai servizi, assente per malattia, ferie, ecc. con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, senza creare vuoti nell'organico ed in modo da assicurare la continuità del servizio ed il rispetto del rapporto operatori/utenti.

ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario deve applicare nei confronti dei lavoratori/trici occupati nella gestione del servizio le condizioni retributive e normative risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore. La ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare deve essere garantita la conservazione del posto di lavoro del personale operante presso la ditta attualmente affidataria del medesimo servizio, secondo quanto previsto dai vigenti

contratti di lavoro delle categorie interessate. Anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, la ditta subentrante deve comunque attenersi a tale indicazione.

ART. 16 - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 155/1997 e alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria la ditta deve individuare e nominare formalmente il responsabile del sistema di autocontrollo per l'Asilo Nido Comunale.

Tale figura sarà responsabile dell'applicazione del piano di autocontrollo redatto dalla ditta e risponderà in caso di carenze igieniche e gestionali che si dovessero riscontrare.

La ditta dovrà provvedere alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti.

ART. 17 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Spetta all'appaltatore il corrispettivo mensile, per bambino/iscritto e frequentante, determinato dall'esito della gara.

Il corrispettivo mensile spetterà in misura ridotta nei seguenti casi:

- a) riduzione del 25% per bambini frequentanti il tempo parziale;
- b) riduzione del 50% per i bambini inseriti al nido dopo il 15° giorno del mese;
- c) per i bambini che vengono ritirati prima del 15° giorno dell'ultimo mese frequentato;
- d) per i bambini con assenze, nel mese, superiori ai 15 giorni continuativi.

Il corrispettivo sarà inoltre proporzionalmente ridotto per ogni settimana di chiusura del Nido conseguente a festività natalizie, pasquali ecc.

Il corrispettivo determinato si intende onnicomprensivo di quanto dovuto per la fornitura dell'intero servizio appaltato alle condizioni del presente Capitolato, così come da offerta presentata dalla Ditta.

Il numero massimo previsto degli utenti (45) non costituisce obbligo contrattuale. Esso potrà variare – in diminuzione - in base alle domande.

Il pagamento avverrà a rate mensili posticipate su presentazione di regolare fattura.

Dall'importo della fattura sarà detratto l'ammontare delle eventuali penalità applicate.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, fatti salvi i tempi necessari all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 18 - DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Nell'esecuzione del servizio la ditta appaltatrice ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti vigenti ed il presente capitolato. Ove si verificano inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate penalità in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.

Le penalità minime che l'Amministrazione può applicare sono le seguenti:

- € 1.000,00 per inosservanza del rapporto numerico educatore/bambini;
- € 500,00 per ogni prescrizione rilevata e notificata dal SIAN - Azienda Ulss 19, imputabile alla mancata osservanza delle norme previste da parte del personale nello svolgimento del servizio.

Ogni altra inadempienza alle clausole previste dal presente capitolato e alle modalità e condizioni generali previste dal contratto, comporterà l'applicazione di una penale da € 200,00 ad € 1.000,00. In caso di accertate omissioni, la ditta riceverà la contestazione in forma scritta, con l'indicazione dell'inadempimento riscontrato e l'ammontare della penale prevista. La ditta ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di addebito. Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni previste.

L'Amministrazione provvederà a trattenere l'ammontare dell'eventuale penalità in sede di liquidazione del corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento di

applicazione della penalità, fermo restando la facoltà del Comune di applicare le sanzioni mediante incameramento della cauzione, oppure, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienze o comportamenti omissivi ripetuti o di violazioni di legge attinenti lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione può fissare un congruo termine entro il quale la ditta si deve conformare, nonché produrre le proprie controdeduzioni; trascorso tale termine e valutate non opportune le giustificazioni adottate, l'Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto - previa notificazione alla ditta - e all'incameramento del deposito cauzionale.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, le seguenti ipotesi:

- sospensione e comunque mancata esecuzione del servizio, salvo che per forza maggiore;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- somministrazione di alimenti avariati, scaduti;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, alla regolarità contributiva, assicurativa, mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
- stati di liquidazione, fallimento o concordato preventivo a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di impedire l'interruzione del servizio, procederà allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di tempo necessario ad espletare nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario contratto, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore inadempiente. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o altre formalità.

L'ente appaltante potrà disdire l'appalto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione con congruo preavviso, senza oneri a favore dell'affidatario. L'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla gara d'appalto e dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi nonché per scarsa domanda dell'utenza.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e le relative imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio o, comunque, di cedere a terzi il contratto.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si fa presente che per quanto attiene il trattamento dei dati, sia il Comune che la ditta affidataria sono tenuti ad ottemperare a quanto disposto dalle norme contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Adria.

La ditta tratterà i dati relativi all'utenza unicamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio, in qualità di titolare autonomo.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia non risolvibile in via amministrativa è competente il Giudice del Tribunale di Rovigo.

ART. 24 – CAUSA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in materia.